



CIRCOLARE TESSERAMENTO TECNICI 2024

Aggiornata al 28 marzo 2024



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL



INDICE DEGLI ARGOMENTI

COSA È CAMBIATO

MODALITÀ DI TESSERAMENTO

- [Rinnovo \(tesserati nel 2023\)](#)
- [Reintegro entro il 3° anno \(tesserati nel 2022 e 2021\)](#)
- [Tecnico NON italiano con qualifica CNT \(TdB – Istruttore – Allenatore\)](#)
- [Reintegro tecnici fuori ruolo dai 4 ai 10 anni \(tesserati tra il 2020 e il 2014\)](#)
- [Reintegro tecnici fuori ruolo da più di 10 anni \(tesserati nel 2013 e precedenti\)](#)
- [Video tutorial rinnovo e reintegro tecnici](#)

TESSERAMENTO DEI TECNICI STRANIERI

- [Tecnici con Visto Lavoro Subordinato Sport](#)
- [Tesseramento Tecnici Stranieri già tesserati in precedenza per la FIBS](#)
- [Primo Tesseramento Tecnico Straniero](#)
- [Tempistiche e modalità di approvazione della richiesta](#)

ASSISTENTE TECNICO

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

- [Attribuzione del Campionato di utilizzo e visualizzazione nel Roster](#)

OBBLIGATORIETÀ DELLE QUALIFICHE TECNICHE

- [Aggiornamenti delle obbligatorietà](#)

TESSERAMENTO DEI TECNICI BXC

- [Tecnici con la sola qualifica BxC](#)
- [Tecnici con qualifica BxC e altre qualifiche CNT \(TdB, Istr o All\)](#)

DOPPIO TESSERAMENTO TECNICI

- [Modalità di richiesta](#)

DEROGA TECNICO - ATLETA

INTEGRAZIONE QUALIFICA TECNICO DI BASE

QUOTE E SCADENZE TESSERAMENTO 2024

- [Tabella A – Quote di rinnovo e reintegro annuale](#)
- [Tabella B – Quote di tesseramento per Tecnici Aspiranti e Tecnici Stranieri](#)
- [Tabella C - Quote di tesseramento con la Società dei Tecnici con Qualifica CNT](#)
- [Tabella D – Quote di tesseramento con la Società dei Tecnici Stranieri](#)

Roma, 30 gennaio 2024

Prot. 51/2024/F11/FB/fs

Ai Tecnici Federali

Alle Società Baseball e Softball

Loro Sedi

Oggetto: Circolare Tesseramento Tecnici - Anno 2024

COSA È CAMBIATO

Dalla stagione 2024 sono state apportate le seguenti modifiche:

- Introduzione, per tutti i tecnici, dei moduli di tesseramento societari:
 - o Modulo Tesseramento Tecnico Federale ([Mod. TTF](#))
 - o Modulo Tesseramento Tecnico Straniero ([Mod. TTS](#))
- Selezione del tipo di tesseramento del tecnico (volontario o con contratto) nel momento in cui avviene il tesseramento online
- La selezione della tipologia “contratto” vincolerà il tecnico per il numero di anni di contratto selezionati (farà fede la firma sul modulo di tesseramento)
- Eliminazione del Mod. 1CNT, per la firma del tecnico faranno fede i nuovi moduli di tesseramento (TTF e TTS)
- Stesura del [Regolamento per i tecnici con contratto](#) e delle [Annotazioni sulla Riforma dello Sport](#) (allegati alla presente e scaricabili dalla sezione Documenti del CNT sul sito federale al seguente [link](#))
- Introduzione della qualifica di ASSISTENTE TECNICO
- Per i tecnici che hanno acquisito la qualifica prima del 2021, introduzione del percorso integrativo online (su piattaforma e-learning) per i moduli BXC e Baseball5
- Per i tecnici BXC, introduzione del percorso formativo online (su piattaforma e-learning) che abilita alla disciplina del BXC

MODALITÀ DI TESSERAMENTO

Rinnovo (tesserati nel 2023)

Per effettuare il rinnovo del tesseramento all'Albo Tecnici per la stagione 2024 il tecnico dovrà accedere alla propria Area Riservata FIBS (<https://my.wbasc.org/>) e procedere a generare il tesseramento (dal menù “*Rinnovi personal*”) e al pagamento tramite carta di credito (dal menù “*Movimenti personal*”) della quota prevista in base alla data di richiesta e ai tesseramenti pregressi, secondo la [Tabella A - Quote di Rinnovo e Reintegro annuale dei Tecnici con Qualifica CNT](#).

Reintegro entro il 3° anno (tesserati nel 2022 e 2021)

Per effettuare un Reintegro entro il 3° anno, il tecnico dovrà accedere alla propria Area Riservata FIBS (<https://my.wbasc.org/>) e procedere a generare il tesseramento (dal menù “*Rinnovi personali*”) e al pagamento tramite carta di credito (dal menù “*Movimenti personali*”) della quota prevista in base alla data di richiesta e ai tesseramenti pregressi, secondo la [Tabella A – Quote di Rinnovo e Reintegro annuale dei Tecnici con Qualifica CNT](#).

Il tecnico che non è in possesso delle credenziali di accesso potrà richiederle all'indirizzo cnt@fibs.it, indicando il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail (l'indirizzo e-mail fornito non deve essere associato ad altri tecnici o società).

Tecnico NON italiano con qualifica CNT (TdB – Istruttore – Allenatore)

I tecnici con cittadinanza NON ITALIANA e in possesso della qualifica CNT, prima di effettuare il rinnovo o il reintegro, dovranno inviare all'indirizzo cnt@fibs.it il Permesso di soggiorno (per i tecnici extracomunitari) in corso di validità. Il CNT provvederà, previa verifica della regolarità della documentazione, a sbloccare il tesseramento e a generare il relativo movimento di pagamento all'interno dell'Area Riservata FIBS del tecnico.

Quest'ultimo provvederà personalmente al proprio tesseramento attraverso la propria Area Riservata (<https://my.wbasc.org/>), nella sezione “*Movimenti personali*” e al costo di quanto previsto dalla [Tabella A – Quote di Rinnovo e Reintegro annuale](#).

Reintegro tecnici fuori ruolo dai 4 ai 10 anni (tesserati tra il 2020 e il 2014):

Il tecnico che non abbia provveduto nell'ultimo triennio, e fino a 10 anni, al rinnovo del suo tesseramento al CNT, dovrà fare richiesta di REINTEGRO con le seguenti modalità:

1. Compilare la richiesta di Reintegro ([Mod. REINT](#)), scaricabile nella [Sezione Documenti CNT](#) del sito federale, e inviarla al Referente Coordinamento Corsi Territoriali (corsi.cnt@fibs.it) e al Referente della propria Delegazione Regionale Tecnici di competenza ([All. 2 Indirizzi email DRT 2024](#)), unitamente alla documentazione dell'ultimo anno di tesseramento valido (tessera CNT o altra documentazione che attesti l'avvenuto tesseramento come tecnico federale).
2. Una volta verificata la richiesta verranno inviate le credenziali per l'accesso alla propria Area Riservata FIBS dove il tecnico dovrà caricare il Modulo di Reintegro nella sezione “*Documenti*” e procedere al pagamento della quota di reintegro (dal menù “*Movimenti personali*”) secondo quanto previsto al punto 4.
3. La Qualifica assegnata sarà quella di Aspirante Tecnico Baseball e Softball fino al completamento del percorso formativo di cui al punto 4, superato il quale si verrà reintegrati alla Qualifica ottenuta.

Si fa presente che con la Qualifica di Aspirante Tecnico non sarà possibile svolgere la Mansione di Manager durante l'attività federale e non.

4. Per l'anno in corso si stabilisce la procedura e l'importo per il Reintegro oltre il 3° anno come di seguito:

- **Tecnico di Base (TdB - 1° Livello)**:
 - Quota prevista di € 100€
 - 1 (uno) modulo E-learning FIBS-CNT a scelta tra:
 - Competenze didattiche del tecnico sportivo
 - Apprendimento delle abilità motorie
 - Lancio (Baseball o Softball)

- **Istruttore (ISTR - 2° Livello)**:
 - Quota prevista di 100€
 - 2 (due) moduli E-learning FIBS-CNT a scelta tra:
 - Competenze didattiche del tecnico sportivo
 - Apprendimento delle abilità motorie
 - Battuta
 - Lancio (Baseball o Softball in base alla disciplina della propria qualifica)

- **Allenatore (ALL - 3° Livello)**:
 - Quota prevista di 100€
 - 3 (tre) moduli E-learning FIBS-CNT:
 - Competenze didattiche del tecnico sportivo
 - Apprendimento delle abilità motorie
 - Battuta
 - Lancio (Baseball o Softball in base alla disciplina della propria qualifica)
 - Comunicazione 1

Di seguito, si riporta la modalità di registrazione alla piattaforma E-learning per l'acquisto (costo di 30€ l'uno) dei moduli FIBS-CNT:

1. Collegarsi al sito <https://elearning.calzetti-mariucci.it/> o cliccare sull'icona E-LEARNING FIBS che si trova nella colonna di sinistra della [home page del sito FIBS](#)
2. Cliccare su "Registrati"
3. Compilare la pagina di registrazione inserendo, all'interno del campo relativo al Codice, la parola "FIBS"
4. Per acquistare un corso, cliccare su "ACQUISTA CORSI"
5. Scegliere il corso desiderato e cliccare su "AGGIUNGI AL CARRELLO"
6. Confermare l'acquisto per aggiungere il corso al carrello
7. Cliccare su "CARRELLO" e spuntare il corso (o i corsi) desiderato
8. Cliccare su "ACQUISTA" e inserire i dati per procedere con l'acquisto
9. Attendere la conferma di avvenuto pagamento
10. Cliccare su "ENTRA NEL CORSO" per cominciare a seguire il corso acquistato

Reintegro tecnici fuori ruolo da oltre 10 anni (tesserati nel 2013 e precedenti)

Un tecnico che non abbia rinnovato il proprio tesseramento da oltre 10 anni, quindi con ultimo anno di tesseramento il 2013, dovrà ripetere per intero il Corso da Tecnico di Base. Per informazioni sui Corsi TdB, fare riferimento al proprio Referente CNT Regionale di competenza consultando l'Elenco DRT 2024 ([All. 2 Indirizzi email DRT 2024](#)).

Video tutorial rinnovo e reintegro tecnici

Sarà possibile consultare un [video tutorial informativo](#), scaricabile nella [Sezione Documenti CNT](#) del sito federale, creato appositamente per spiegare le funzionalità della piattaforma e guidare il tecnico nelle fasi di tesseramento.

TESSERAMENTO DEI TECNICI STRANIERI

Potranno essere concessi fino a un massimo di 6 visti (3 baseball o 3 softball) per le società che svolgono attività seniores sia di baseball che di softball.

Anche per il rilascio dei visti per tecnici è necessario che la società sia in regola con gli adempimenti amministrativi 2023, come già indicato per gli atleti.

Tecnici con Visto Lavoro Subordinato Sport

Per i tecnici stranieri che operano in Italia con Visto Lavoro Subordinato Sport, il tesseramento può essere effettuato:

1. **Esclusivamente per la Qualifica per la quale è richiesto il Visto**

Se il Visto è stato richiesto per la mansione/qualifica di Tecnico sportivo non sarà possibile tesserare il soggetto in qualità di Dirigente, Atleta, Preparatore Atletico etc., ma solo ed esclusivamente come Tecnico sportivo.

2. **Esclusivamente per la Società che ne ha richiesto il Visto**

Un tecnico con Visto Lavoro Subordinato Sport può operare solamente con la Società che ne ha richiesto il Visto, pertanto, non sarà possibile richiederne il Doppio Tesseramento Tecnico Straniero con altra società, neanche se quest'ultima è in accordo con la società di primo tesseramento.

Nel caso in cui la Società, per qualsiasi motivo, non potesse o non abbia più necessità di tesserare il tecnico, dovrà inviare tempestiva comunicazione alla FIBS (segreteria@fibs.it) che provvederà a informare gli uffici preposti del CONI.

Tesseramento Tecnici Stranieri già tesserati in precedenza per la FIBS

Un tecnico straniero già tesserato in precedenza per la FIBS dovrà trasmettere, all'indirizzo cnt@fibs.it, la seguente documentazione:

1. Modulo di Tesseramento Tecnico Straniero ([Mod. TTS](#)) debitamente compilato in ogni sua parte
2. Copia del Passaporto in corso di validità (se non già inviata)
3. Copia del Visto di ingresso in corso di validità
4. Permesso di soggiorno (per i tecnici extracomunitari) in corso di validità

Una volta verificata la documentazione trasmessa verrà generato il movimento del tesseramento che il tecnico potrà concludere dalla sezione "Movimenti personali" della propria Area Riservata FIBS (<https://my.wbsc.org/>) in modo da rendersi disponibile per il tesseramento societario.

Primo Tesseramento Tecnico Straniero

Un tecnico straniero che non sia mai tesserato in precedenza per la FIBS dovrà trasmettere, all'indirizzo cnt@fibs.it, la seguente documentazione:

1. Modulo di Tesseramento Tecnico Straniero ([Mod. TTS](#)) debitamente compilato in ogni sua parte
2. Copia del Passaporto in corso di validità
3. Copia del Visto di ingresso in corso di validità
4. Permesso di soggiorno (per i tecnici extracomunitari) in corso di validità
5. Curriculum Vitae, Certificazione della Federazione di provenienza e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea a valutare il richiedente sotto il profilo tecnico

Una volta verificata la documentazione trasmessa verranno inviate le credenziali per l'accesso all'Area Riservata FIBS del tecnico (<https://my.wbasc.org/>) e verrà generato il movimento del tesseramento.

Per completare la procedura di tesseramento all'Albo Tecnici FIBS il tecnico dovrà:

1. Provvedere, se non già fatto, al caricamento della documentazione inviata al CNT nella sezione "*Documenti*" della propria Area Riservata
2. Procedere al pagamento della quota di tesseramento dal menù "*Movimenti personali*" della propria Area Riservata, secondo quanto previsto dalla [Tabella B – Quote di tesseramento per Tecnici Aspiranti e Tecnici Stranieri](#).

Il Tecnico Straniero, una volta inserito all'Albo Tecnici, potrà essere tesserato dalle Società e svolgere Mansioni di Manager o Coach a qualsiasi livello e ai costi previsti dalla [Tabella D – Quote di tesseramento con la Società dei Tecnici Stranieri](#).

Per la Società, il tesseramento andrà completato con l'inserimento del tecnico nella Sezione "Tecnici" dell'utenza MyWBSC della Società.

Tempistiche e modalità di approvazione della richiesta

L'iter autorizzativo segue la seguente procedura:

1. La Segreteria del CNT riceve la richiesta di tesseramento
2. Qualora la documentazione sia incompleta, insufficiente o non conforme, la Segreteria del CNT informerà con apposita comunicazione la Società interessata
3. Entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa verrà espresso il parere del CNT

Data la necessità di tempi tecnici per garantire un esame tempestivo delle domande, si consiglia alle società di inviare la richiesta di tesseramento contemporaneamente all'avvio della procedura per ottenere il Visto di ingresso in Italia per Lavoro Subordinato Sport o per il Permesso di Soggiorno.

L'inoltro della documentazione **NON COMPORTA** automaticamente l'autorizzazione del tecnico ad operare in Italia per cui, **in attesa del tesseramento, il tecnico non potrà scendere in campo e/o prendere parte attiva al gioco nelle competizioni federali e non.**

ASSISTENTE TECNICO

Per ottenere la qualifica di Assistente tecnico è necessario partecipare all'apposito corso online, tramite piattaforma e-learning Calzetti&Mariucci.

Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento dei questionari finali dei moduli didattici che compongono il corso:

Assistente Tecnico Baseball (ATB)

- Competenze didattiche del tecnico sportivo
- Lo sviluppo delle abilità motorie
- Il lancio baseball

Assistente Tecnico Softball (ATS)

- Competenze didattiche del tecnico sportivo
- Lo sviluppo delle abilità motorie
- Il lancio softball

Una volta in possesso dei tre attestati dovrà esserne inviata copia all'indirizzo corsi.cnt@fibs.it.

Il CNT, una volta verificata la conformità della documentazione, provvederà ad inviare l'attestato di Assistente tecnico unitamente alle modalità di accesso alla propria utenza sulla piattaforma MyWBSC attraverso cui provvederà personalmente al proprio tesseramento.

Dall'anno successivo al conseguimento della qualifica, la tessera di Assistente tecnico dovrà essere rinnovata annualmente tramite la piattaforma MyWBSC.

La procedura di tesseramento societario di un Assistente tecnico è la stessa di quella di un tecnico federale, pertanto si dovrà seguire la procedura indicata nella sezione [OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ](#).

La qualifica di Assistente tecnico consente l'accesso in campo durante le sedute di allenamento.

La qualifica di Assistente tecnico **non** consente, durante le gare, di ricoprire i seguenti ruoli attivi: manager, coach, suggeritore.

L'Assistente tecnico, durante le gare, dovrà rimanere all'interno del dugout o del bullpen e non gli sarà consentito, pena l'espulsione da parte degli ufficiali di gara, svolgere ruoli attivi al di fuori di dette aree.

La tessera di Assistente tecnico permette l'accesso al percorso per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Base senza dover ripetere i moduli didattici già superati.

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

Le Società dovranno caricare, **per ogni tecnico tesserato** e all'interno della sezione "Documenti" dell'anagrafica del tecnico stesso, il relativo modulo di tesseramento ([Mod. TTF](#) o [Mod. TTS](#)). La validazione del tesseramento dipenderà dal regolare inserimento e dalla corretta e completa compilazione del modulo di tesseramento.

Si ricorda che possono essere tesserati dalle Società solo i tecnici in regola con l'iscrizione all'Albo, in caso contrario, il nominativo del tecnico non comparirà tra quelli selezionabili al momento dell'inserimento.

Attribuzione del Campionato di utilizzo e visualizzazione nel Roster

Se si desidera che un tecnico appaia nei Roster di un determinato Campionato (solamente per i Campionati Seniores), al momento del tesseramento societario è necessario assegnargli il campionato di livello più alto in cui si prevede di utilizzarlo.

Importante

Si ricorda che, in caso di tesseramento presso una Società, la tessera costituisce, insieme al modulo di tesseramento, l'attestato di riconoscimento di tesseramento societario.

Tessera federale e modulo di tesseramento dovranno essere stampati dalla Società e presentati agli Ufficiali di Gara al momento dell'appello nominale.

OBBLIGATORIETÀ DELLE QUALIFICHE TECNICHE

Per il 2024 è concesso alle Società di utilizzare, come Manager, dei Tecnici aventi qualsiasi Qualifica (TdB, ISTR, ALL, TS), purché in regola con il tesseramento della stagione in corso.

È altresì stabilito che:

- Tutte le Società che svolgono Attività Giovanile devono rispettare l'obbligo di avere almeno un tecnico tesserato per ogni squadra partecipante all'attività federale (di qualsiasi tipo) e che almeno uno di questi abbia la Qualifica di Istruttore (2° Livello)
- Nelle selezioni giovanili Regionali, nei Progetti Nazionali e nelle Nazionali giovanili di Baseball/Softball, almeno uno dei tecnici coinvolti abbia la Qualifica di Istruttore (2° Livello)
- È consigliato, ma non obbligatorio, che ogni staff tecnico ne comprenda almeno uno con la qualifica specifica per operare con i lanciatori

Gli obblighi di qualifica minima dei tecnici per la stagione 2024 sono:

Serie A Baseball e A1 Softball:

- Manager: TdB, Istruttore, Allenatore o Tecnico Straniero ad esclusione degli Aspiranti Tecnici
- Coach: tutti i livelli o Tecnico Straniero

Serie A2 Softball:

- Manager: TdB, Istruttore, Allenatore o Tecnico Straniero ad esclusione degli Aspiranti Tecnici
- Coach: tutti i livelli o Tecnico Straniero

Serie B Baseball, C Baseball e B Softball:

- Manager: TdB, Istruttore, Allenatore o Tecnico Straniero ad esclusione degli Aspiranti Tecnici
- Coach: tutti i livelli o Tecnico Straniero

Per le squadre delle Categorie Giovanili:

- Almeno 1 (uno) tecnico con Qualifica di Istruttore (2° Livello) tesserato per la Società
- Almeno 1 (uno) Tecnico di Base (1° Livello) o Aspirante Tecnico per Categoria

Aggiornamenti delle obbligatorietà

Di seguito vengono indicati gli aggiornamenti, relativi alle obbligatorietà delle qualifiche tecniche, da recepire entro i limiti temporali stabiliti:

- A partire dal 2026: obbligo di un tecnico con qualifica di Istruttore all'interno delle società che svolgono attività giovanile
- Vincolo relativo all'obbligo di un tecnico con la qualifica minima di Istruttore all'interno delle società di nuova costituzione che svolgono attività giovanile, entro sei anni dalla fondazione

TESSERAMENTO DEI TECNICI BxC

Il tesseramento dei Tecnici BXC andrà richiesto dalle Società secondo quanto indicato di seguito:

Tecnici con la sola qualifica BxC

I tecnici che vogliono possedere esclusivamente la Qualifica di Tecnico BxC verranno tesserati all'Albo Tecnici 2024 (quindi resi disponibili per il tesseramento societario) solo dopo aver frequentato il relativo modulo gratuito online presente sulla piattaforma e-learning Calzetti&Mariucci.

Per ottenere la gratuità del corso e-learning BXC, la Società dovrà inviare il [Mod. BXC](#) debitamente compilato e firmato all'indirizzo cnt@fibs.it.

Il tecnico dovrà poi procedere a registrarsi alla piattaforma e-learning come indicato a [pag. 3](#) della presente Circolare e a partecipare al modulo BXC.

Successivamente all'ottenimento dell'attestato di partecipazione al modulo BXC online, da inviare all'indirizzo cnt@fibs.it, il tecnico verrà inserito all'Albo Tecnici FIBS 2024 e sarà reso disponibile e tesserabile dalle Società che dovranno completare il tesseramento del tecnico inserendone il nominativo nell'opportuna sezione della propria utenza MyWBSC contemporaneamente al caricamento, nella sezione "Documenti" dell'anagrafica del tecnico, del modulo di Tesseramento Tecnico Federale ([Mod. TTF](#)) debitamente compilato e firmato.

Tecnici con qualifica BxC e altre qualifiche CNT (TdB, Istr o All)

I tecnici che possiedono, oltre alla qualifica BxC, anche altre qualifiche CNT (TdB, Istr o All) dovranno provvedere personalmente al proprio tesseramento all'Albo secondo quanto previsto alla sezione [MODALITÀ DI TESSERAMENTO](#) e ai costi indicati nella [Tabella A - Quote di Rinnovo e Reintegro annuale dei Tecnici con Qualifica CNT](#).

I tecnici che hanno acquisito la propria qualifica CNT prima del 2021 dovranno frequentare il modulo BXC presente sulla piattaforma e-learning Calzetti&Marucci.

Per ottenere la gratuità del corso e-learning BXC la Società dovrà inviare il [Mod. BXC](#) debitamente compilato e firmato all'indirizzo cnt@fibs.it.

Il tecnico dovrà poi procedere a registrarsi alla piattaforma e-learning come indicato a [pag. 3](#) della presente Circolare e a partecipare al modulo BXC.

Successivamente all'ottenimento dell'attestato di partecipazione al modulo BXC online, da inviare all'indirizzo cnt@fibs.it, il tecnico verrà inserito all'Albo Tecnici FIBS 2024 e sarà reso disponibile e tesserabile dalle Società che dovranno completare il tesseramento del tecnico inserendone il nominativo nell'opportuna sezione della propria utenza MyWBSC contemporaneamente al caricamento, nella sezione "Documenti" dell'anagrafica del tecnico, del modulo di Tesseramento Tecnico Federale ([Mod. TTF](#)) debitamente compilato e firmato.

I tecnici che hanno acquisito la propria qualifica CNT nel 2021, o successivamente, sono già in possesso dell'abilitazione alla disciplina del BXC e non hanno necessità di frequentare corsi di aggiornamento.

Le Società dovranno completare il tesseramento del tecnico inserendone il nominativo nell'opportuna sezione della propria utenza MyWBSC contemporaneamente al caricamento, nella sezione "Documenti" dell'anagrafica del tecnico, del modulo di Tesseramento Tecnico Federale ([Mod. TTF](#)) debitamente compilato e firmato.

DOPPIO TESSERAMENTO TECNICI

I tecnici federali NON rientrano negli accordi di collaborazione tra le società.

Un Tecnico già tesserato per una Società potrà svolgere attività ed essere tesserato anche con un'altra Società (solo una) alle seguenti condizioni:

1. Il tecnico oggetto del Doppio tesseramento non sia entrato in Italia con Visto Lavoro Subordinato Sport
2. Il Tecnico per cui si richiede il Doppio Tesseramento non sia impiegato in squadre della seconda Società partecipanti alla stessa Serie o Categoria della prima Società
3. Il tecnico oggetto del Doppio Tesseramento deve essere correttamente validato
4. Il Modulo di Doppio Tesseramento ([Mod. DT](#)) sia stato caricato nella sezione "Documenti" dell'anagrafica del tecnico interessato
5. La Società interessata al Doppio Tesseramento posseda, per ogni squadra iscritta ai Campionati, almeno un Tecnico con la Qualifica richiesta per gli stessi, ad esclusione di quello oggetto del Doppio Tesseramento

Modalità della richiesta

Le richieste di Doppio Tesseramento Tecnico andranno inoltrate con le seguenti modalità:

1. Inserimento del Doppio Tesseramento dalla Sezione Market dell'utenza MyWBSC della Società, come avviene per gli atleti
2. Caricamento del [Mod. DT](#) nella sezione "Documenti" dell'anagrafica del tecnico
3. Dal 1° aprile 2024 la procedura online non sarà disponibile, pertanto le richieste di Doppio Tesseramento Tecnici dovranno essere inviate all'indirizzo email cnt@fibs.it unitamente al [Mod. DT](#).

Nota 1 Considerato che il Tecnico non può essere impiegato in squadre della seconda Società che partecipano alla stessa Serie o Categoria della prima, è obbligatorio per la Società interessata al Doppio Tesseramento indicare le Serie o la Categoria in cui il Tecnico sarà impiegato. In caso contrario, la richiesta sarà considerata inammissibile.

Nota 2 Per la determinazione dell'importo di un **Doppio Tesseramento Tecnico Straniero** si farà riferimento al Campionato attribuito al tecnico all'interno della Società beneficiaria del Doppio Tesseramento (vedi [Tabella D – Quote di tesseramento con la Società dei Tecnici Stranieri a](#)).

DEROGA ATLETA - TECNICO

Un atleta, se tesserato per una società, può essere tesserato come tecnico solamente con la medesima società.

Potrà essere concesso di svolgere attività di tecnico presso un'altra società a condizione che la società di primo tesseramento provveda all'invio di regolare Nulla Osta che conceda al proprio atleta di svolgere la mansione di tecnico nella seconda società.

Il Nulla Osta andrà inviato agli indirizzi cnt@fibs.it e tesseramenti@fibs.it.

Il tesseramento andrà perfezionato con l'inserimento del relativo modulo di tesseramento (TAI o TTF) nella sezione Documenti della persona interessata.

È condizione necessaria che il campionato di utilizzo dell'atleta non sia lo stesso in cui viene utilizzato come tecnico nella seconda società.

INTEGRAZIONE QUALIFICA BXC E BASEBALL5

I tecnici che hanno acquisito la propria qualifica CNT prima del 2021 hanno la possibilità di poterla integrare con le discipline BXC e Baseball5 che precedentemente al 2021 non erano contenute nei percorsi formativi dei corsi del CNT.

L'integrazione verrà attribuita successivamente all'invio, all'indirizzo cnt@fibs.it, degli attestati di partecipazione ottenuti attraverso la frequenza dei relativi moduli online presenti sulla piattaforma e-learning Calzetti&Mariucci.

Di seguito si riporta la modalità di registrazione alla piattaforma e-learning per l'acquisto del corso integrativo BXC e Baseball5 (costo complessivo 50€):

1. Collegarsi al sito <https://elearning.calzetti-mariucci.it/> o cliccare sull'icona E-LEARNING FIBS che si trova nella colonna di sinistra della [home page del sito FIBS](#)
2. Cliccare su "Registrati"
3. Compilare la pagina di registrazione inserendo, all'interno del campo relativo al Codice, la parola "FIBS"
4. Per acquistare un corso, cliccare su "ACQUISTA CORSI"
5. Scegliere il corso desiderato e cliccare su "AGGIUNGI AL CARRELLO"
6. Confermare l'acquisto per aggiungere il corso al carrello
7. Cliccare su "CARRELLO" e spuntare il corso (o i corsi) desiderato
8. Cliccare su "ACQUISTA" e inserire i dati per procedere con l'acquisto
9. Attendere la conferma di avvenuto pagamento
10. Cliccare su "ENTRA NEL CORSO" per cominciare a seguire il corso acquistato

I corsi sono disponibili anche singolarmente al costo di 30€ l'uno

QUOTE E SCADENZE TESSERAMENTO 2024

Tutte le quote federali, sia a carico della Società che a carico personale del tecnico, dovranno essere corrisposte secondo le corrette procedure.

Tabella A – Quote di rinnovo e Reintegro annuale

L'importo è dovuto personalmente dal tecnico per il rinnovo o il reintegro dell'iscrizione annuale all'Albo Nazionale dei Tecnici.

I tecnici potranno tesserarsi all'Albo Federale dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2024 pagando la quota ordinaria, come descritto nella tabella sottostante e secondo le modalità previste dalla presente Circolare.

Successivamente al 30 aprile, e fino al 31 dicembre 2024, i tecnici potranno tesserarsi pagando la sovrattassa indicata alle diverse scadenze.

Tabella A - Quote di Rinnovo e Reintegro annuale dei Tecnici con Qualifica CNT (Tecnico di Base, Istruttore, Allenatore)		
Rinnovo Tecnici con Qualifica CNT	Scadenza	Reintegro Tecnici con Qualifica CNT entro il 3° anno
26,50 €	Dal 1° gennaio al 30 aprile	41,50 €
31,50 €	Dal 1° maggio al 30 giugno	51,50 €
41,50 €	Dal 1° luglio al 31 dicembre	71,50 €

Tabella B – Quote di tesseramento per Tecnici Aspiranti e Tecnici Stranieri

Tabella B – Quote di tesseramento per Tecnici Aspiranti e Tecnici Stranieri	
Tecnici Aspiranti italiani e stranieri iscritti a Corso TdB (solo 1° anno)	Gratuito
Tecnici Stranieri	51.50 €

Tabella C – Quote di tesseramento con la Società dei Tecnici con Qualifica CNT

L'importo è dovuto dalla Società per la stagione corrente e per ciascun tecnico.

Tabella C - Tecnici con Qualifica CNT (Aspirante, TdB, Istr, All)	
Tecnico con Qualifica CNT (Aspirante, TdB, Istr, All) dal 1° gennaio al 31 maggio	25,00 €
Tecnico con Qualifica CNT (Aspirante, TdB, Istr, All) dal 1° giugno al 31 dicembre	50,00 €
Doppio Tesseramento Tecnico con Qualifica CNT (Aspirante, TdB, Istr, All) dal 1° gennaio al 31 dicembre	Importo attribuito in base alle scadenze del tesseramento tecnico societario

Tabella D – Quote di tesseramento con la Società dei Tecnici Stranieri


Tabella D - Tecnici Stranieri ⁽¹⁾ per Società iscritta a	
Serie A Baseball – Serie A1 Softball – Serie A2 Softball	350,00 €
Serie B Baseball – Serie C Baseball – Serie B Softball	200,00 €
Attività Giovanili	80,00 €
Doppio Tesseramento Tecnico Straniero dal 1° gennaio al 31 dicembre (Non possibile per Tecnici con Visto Lavoro Subordinato Sport)	(2)
Preparatore Atletico Straniero	(3)

- (1) Per la determinazione dell'importo di tesseramento di un **Tecnico Straniero**, si fa riferimento al **Campionato più elevato** al quale partecipa la Società.
- (2) Per la determinazione dell'importo di un **Doppio Tesseramento Tecnico Straniero**, si fa riferimento al **Campionato attribuito** al tecnico all'interno della Società beneficiaria del Doppio Tesseramento.
- (3) Per la determinazione dell'importo di un **Preparatore Atletico straniero**, si fa riferimento al **Campionato più elevato** al quale partecipa la Società.

Nel confidare ancora una volta nella Vs fattiva collaborazione per una puntuale riuscita delle operazioni di tesseramento, si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto a tutti.

IL PRESIDENTE DEL CNT

Fabio Borselli



Allegato 1

INFORMATIVA

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,

La informiamo che la Federazione Italiana Baseball Softball (di seguito “FIBS”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti all’atto della richiesta di tesseramento presso il Comitato Nazionale Tecnici (di seguito “CNT”) ovvero acquisiti nello svolgimento del rapporto medesimo.

In particolare, la FIBS tratterà i seguenti dati personali:

- a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice fiscale, residenza, Stato di nascita e nazionalità, contatti telefonici ed e-mail, fototessera); copia certificato di cittadinanza, passaporto, visto e visto CONI, permesso di soggiorno, in caso di cittadini extra UE);
- b) Dati amministrativi (IBAN, modello e targa auto, per ricevere rimborso);
- c) Dati relativi alle sanzioni disciplinari (provvedimenti irrogati dagli Organi di Giustizia FIBS);
- d) Foto e riprese video nell’ambito delle manifestazioni sportive o eventi istituzionali della Federazione.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

1.1. Il trattamento dei dati che precedono è fondato sull’instaurazione, esecuzione e attuazione del rapporto di tesseramento ed è finalizzato alla gestione del rapporto medesimo in ottemperanza alla normativa, italiana e mondiale, statale e sportiva in materia, nonché secondo quanto puntualmente disposto nello Statuto, nei Regolamenti e nelle delibere e decisioni assunte dagli Organi federali.

1.2. Il trattamento dei dati di cui alla lettera d) è fondato sul legittimo interesse della Federazione ed è finalizzato all’informazione sportiva ed alla promozione dell’immagine e della *mission* della stessa.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento è effettuato a cura del personale FIBS anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1.1 e 1.2. è strettamente necessario per il perfezionamento e la gestione del rapporto di tesseramento. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o continuare il predetto rapporto associativo.

4. Destinatari dei dati

La Federazione comunica i Suoi dati personali:

- a) a tutti quei soggetti cui detta comunicazione risulti necessaria per il raggiungimento delle finalità anzidette;
- b) agli Organi federali e alle Organizzazioni territoriali della FIBS, al CONI (Comitato Olimpico



Nazionale Italiano), al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), alla CEB (Confederation of European Baseball), all'ESF (European Softball Federation), alla WBSC (World Baseball Softball Confederation), alla WBSC Europe, alle Federazioni Estere.

- c) alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati;
- d) agli istituti bancari per necessità connesse alla gestione del Suo rapporto associativo;
- e) ai consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;

I Suoi dati potranno altresì essere comunicati, per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla gestione del rapporto di tesseramento, a soggetti nominati appositamente quali Responsabili, la cui lista completa è a disposizione presso la Federazione.

L'Accesso al Gestionale "MyWBSC" nel quale sono contenuti i Suoi dati è consentito a WBSC, al Presidente COG, al Presidente CNC, al Presidente CNA, al Designatore Nazionale, ai Responsabili DRT (limitatamente a tutti i tesserati Tecnici della regione di appartenenza).

I dati di cui alla lettera d) verranno pubblicati sul sito istituzionale e diffusi tramite audiovisivi, stampa e materiale cartaceo.

L'accesso ai Suoi dati è infine consentito ai dipendenti delle funzioni federali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

5. Trasferimento dei dati all'estero

5.1. I dati personali sono conservati su *server* ubicati in Irlanda. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i *server* anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati potranno essere trasferiti extra UE in occasione delle manifestazioni sportive organizzate dagli Enti sportivi internazionali (menzionati all'art.4 lettera b). In tal caso il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa.

6. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per l'integrale durata del rapporto di tesseramento e, successivamente, secondo quanto prescritto dalle leggi in materia e dal tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate e comunque non oltre 10 anni. La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento

Federazione Italiana Baseball Softball
Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
segreteria@fibs.it



Tel: 0632297201

Responsabile della protezione dei dati

Il *Data Protection Officer* nominato dal Titolare è contattabile all'indirizzo: dpo@fibs.it

8. Diritti dell'interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre di ricevere i dati personali da Lei forniti e trattati con il Suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. Ai sensi dell'art. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it – da indirizzare tramite raccomandata o posta elettronica al titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
- Comitato Nazionale Tecnici -



(Allegato n. 2 – indirizzi e-mail delle DRT)

ELENCO E-MAIL RESPONSABILI REGIONALI TECNICI

Regione	e-mail
PIEMONTE / VALLE D'AOSTA	piemonte.cnt@fibs.it
LOMBARDIA	lombardia.cnt@fibs.it
TRENTO	trento.cnt@fibs.it
BOLZANO	bolzano.cnt@fibs.it
FRIULI VENEZIA GIULIA	friuliveneziagiulia.cnt@fibs.it
LAZIO	lazio.cnt@fibs.it
PUGLIA	puglia.cnt@fibs.it
EMILIA ROMAGNA	emiliaromagna.cnt@fibs.it
SARDEGNA	sardegna.cnt@fibs.it
VENETO	veneto.cnt@fibs.it
LIGURIA	liguria.cnt@fibs.it
TOSCANA	toscana.cnt@fibs.it
MARCHE	marche.cnt@fibs.it
ABRUZZO / MOLISE	abruzzo.cnt@fibs.it
UMBRIA	umbria.cnt@fibs.it
CAMPANIA / BASILICATA	campania.cnt@fibs.it
SICILIA	sicilia.cnt@fibs.it
CALABRIA	calabria.cnt@fibs.it

RICHIEDTA TESSERAMENTO TECNICO SPORTIVO – ANNO 2024

Il/La sottoscritto/a (Cognome) _____ (Nome) _____
Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data di nascita ___/___/___ Sesso M F Disabile SÌ NO Cittadinanza _____
Luogo di nascita _____ Provincia _____ Residenza: Stato _____
Indirizzo _____ Comune _____ Provincia _____ CAP _____
Cellulare _____ E-mail _____

CHIEDE DI ESSERE TESSERATO COME TECNICO SPORTIVO

Per la Società _____ praticante attività di Baseball Softball
(codice società) _____
Sita in via/piazza _____ Comune _____ Provincia _____
In qualità di:

Tecnico volontario	Tecnico con contratto di lavoratore sportivo *
<input type="checkbox"/> Vincolo annuale	<input type="checkbox"/> 1 anno <input type="checkbox"/> 2 anni <input type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> 4 anni <input type="checkbox"/> 5 anni

* La società è tenuta a rispettare il D.lgs. 36 del 28.02.2021

Firma del tecnico

Luogo e data

DA COMPILARE IN CASO DI TECNICO MINORENNE

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di esercente la potestà genitoriale o la tutela legale del tecnico minorenne, esprime il proprio consenso al tesseramento in oggetto. (cognome e nome in stampatello leggibile)

Firma dell'esercente la potestà genitoriale o tutela legale del tecnico minorenne

CON LA PRESENTE RICHIEDTA, IL TECNICO DICHIARA

- di conoscere e di accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dai Regolamenti vigenti;
- di aver preso visione degli articoli delle carte federali che disciplinano e regolano il tesseramento dei tecnici;
- di prendere atto che la FIBS, tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicurativa dei tesserati contro i rischi derivanti dalla pratica sportiva (Gare e Allenamenti), come da polizza pubblicata sul sito federale;
- di essere a conoscenza e di acconsentire alla pubblicazione delle proprie immagini, a seguito di eventuali servizi fotografici e/o riprese cinematografiche per fini didattico-formativi e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa;
- di aver preso visione dell'Allegato 1 – Informativa Privacy ex. Artt. 13 e 14 UE 679/2016.

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ


Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Presidente della Società _____ (codice società) _____
Sita in via/piazza _____ Città _____ Provincia _____

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE,

che tutti i dati riportati sul presente modulo sono veritieri, che la firma del tecnico (o, in caso di minore, dell'esercente la potestà genitoriale) è autentica e che la foto applicata riproduce l'effigie del tecnico firmatario;

Firma del Presidente della Società

Luogo e data





FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

- Comitato Nazionale Tecnici -



(Mod. BXC – Rich.Tess.Tecn.BXC)

RICHIESTA DI TESSERAMENTO TECNICO BXC

Cognome	Nome
Luogo e data di nascita	Nazionalità
Residenza o domicilio in Italia Via/Piazza Comune	
Provincia CAP	
Informazioni personali Cell. E-mail*	
Codice Fiscale*	
(*) Dati obbligatori ai fini del tesseramento, e-mail non in comune con altri tecnici o Società	
Motivazioni alla base della richiesta: (indicare brevemente i motivi che hanno indotto la Società a richiedere il tesseramento del tecnico straniero)	

CON LA PRESENTE RICHIESTA, IL TECNICO DICHIARA

- di conoscere e di accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dai Regolamenti vigenti;
- di aver preso visione degli articoli del Regolamento Organico F.I.B.S. che disciplinano il vincolo sportivo;
- di aver preso visione delle Norme Sportive Antidoping che prevedono l'obbligo di sottoporsi ai controlli previsti;
- di prendere atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicurativa dei tesserati contro i rischi derivanti dalla pratica sportiva (Gare e Allenamenti), per gli eventi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con franchigia con il premio assicurativo fissato dalla F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare nella polizza infortuni pubblicata sul sito federale;
- di essere a conoscenza e di acconsentire alla pubblicazione delle proprie immagini, a seguito di eventuali servizi fotografici e/o riprese cinematografiche per fini didattico-formativi e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa;
- di aver preso visione dell'Allegato 1 – Informativa Privacy ex. Art. 13 UE 679/2016.

Data	Timbro e Firma Società	Firma Tecnico
___/___/___		



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
- Comitato Nazionale Tecnici -



(Mod. DT – Rich.Doppio.Tess.Tecn.)

RICHIESTA DOPPIO TESSERAMENTO TECNICO

Il tecnico (nome e cognome) _____

n. tessera CNT _____

chiede alla Società _____ Cod. Società _____

NULLA OSTA AL DOPPIO TESSERAMENTO CON VALIDITÀ ANNUALE

Società cedente	Società ricevente
.....
Mansione nella Società cedente (Manager, Coach)	Mansione nella Società ricevente (Manager, Coach)
Campionato di utilizzo nella Società cedente	Campionato di utilizzo nella Società ricevente

Firma del Presidente Società cedente	
Firma del Presidente Società ricevente	
Firma del Tecnico	

Luogo e data

_____, ____/____/____



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
- Comitato Nazionale Tecnici -



(Mod. REINT – Rich.Reint.Tess.Tecn.)

RICHIESTA DI REINTEGRO – Anno |_|_|_|_|_|_|

(Per mancato tesseramento da 3 a 10 anni consecutivi)

Il/La sottoscritto/a

.....

Nato/a a il |_|_| - |_|_| - |_|_|_|_|

Residente in Via/Piazza

..... n.

C.A.P. |_|_|_|_|_|_| Città Prov. |_|_|

Telefono: Email*:@.....

(*) Dati obbligatori ai fini del tesseramento, e-mail non in comune con altri tecnici o Società

Numero di Tessera: |_|_|_|_|_|_|

CHIEDE

di effettuare il percorso formativo / Esame di Reintegro per BASEBALL SOFTBALL
per essere riammesso come Tecnico di Base Istruttore Allenatore

Inviare il presente Modulo, compilato in ogni sua parte a:

- Referente C.N.T. Regionale di competenza (D.R.T.)
- Referente Coordinamento Corsi Territoriali – Email: corsi.cnt@fibs.it

CON LA PRESENTE RICHIESTA, IL TECNICO DICHIARA


- di conoscere e di accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dai Regolamenti vigenti;
- di aver preso visione degli articoli del Regolamento Organico F.I.B.S. che disciplinano il vincolo sportivo;
- di aver preso visione delle Norme Sportive Antidoping che prevedono l'obbligo di sottoporsi ai controlli previsti;
- di prendere atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicurativa dei tesserati contro i rischi derivanti dalla pratica sportiva (Gare e Allenamenti), per gli eventi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con franchigia con il premio assicurativo fissato dalla F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare nella polizza infortuni pubblicata sul sito federale;
- di essere a conoscenza e di acconsentire alla pubblicazione delle proprie immagini, a seguito di eventuali servizi fotografici e/o riprese cinematografiche per fini didattico-formativi e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa;
- di aver preso visione dell'Allegato 1 – Informativa Privacy ex. Art. 13 UE 679/2016.

Data


Firma.....

REGOLAMENTO TECNICI CON CONTRATTO DI LAVORATORE SPORTIVO

Aggiornato al 28 marzo 2024



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL



REGOLAMENTO TECNICI CON CONTRATTO DI LAVORATORE SPORTIVO

PREMESSA

Il presente regolamento federale è redatto allo scopo di disciplinare il trattamento dei tecnici che stipulano un contratto di lavoratore sportivo.

1. DURATA DEI CONTRATTI

Il tecnico può firmare il contratto di lavoratore sportivo, per un periodo minimo di anni 1 (uno) fino ad un massimo di anni 5 (cinque), per cui un contratto ha validità dal momento della sottoscrizione fino al termine stabilito nel contratto stesso.

Qualora si intenda stipulare un contratto di lavoratore sportivo questo deve essere contestuale alla procedura di tesseramento, e dovrà rispettare le date riportate nello scadenziario per il tesseramento dei tecnici e l'inserimento nel software gestionale della documentazione richiesta, come sancito nella Circolare Tesseramento Tecnici.

Il tecnico che ha eventualmente sottoscritto con una società un contratto della durata inferiore alla stagione agonistica rimarrà, comunque, vincolato fino al 31 dicembre, mentre gli aspetti di carattere civilistico connessi al contratto saranno attinenti esclusivamente al rapporto tecnico/società.

Non sono ammessi rinnovi taciti dei contratti che dovranno, quindi, essere nuovamente stipulati in accordo fra le parti al termine della durata e riconciliati con un nuovo modello di tesseramento tecnico.

Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

I tecnici o le società/associazioni possono essere contattati per stipulare contratti di lavoratore sportivo o tesseramento da volontario solamente a partire dal mese di ottobre dell'anno di scadenza del contratto/vincolo stesso. Ogni violazione a tale disposizione comporterà l'invio degli atti alla Giustizia Sportiva per l'applicazione delle sanzioni che la stessa riterrà di dover adottare.

2. CONTRATTI DI LAVORATORE SPORTIVO

Un tecnico, tesserato per una società come volontario o a contratto, potrà essere tesserato anche con un'altra società, sia come tecnico volontario che a contratto, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme del doppio tesseramento tecnici indicate nella Circolare Tesseramento Tecnici.

Un tecnico, tesserato per una società come volontario o a contratto, potrà essere tesserato anche con un'altra società e con un'altra qualifica, sia come volontario che a contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti federali.

Il tecnico volontario potrà, nel corso della stessa stagione, stipulare un contratto lavoratore sportivo con la società con cui si è vincolato e/o con altra società (procedura di Doppio tesseramento), nel rispetto delle norme stabilite nella Circolare Tesseramento Tecnici.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del DLGS 36/2021:

“Le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.”

Per quanto sopra, se un tesserato ricopre più qualifiche all'interno della stessa società, la tipologia di tesseramento attribuita (volontario o a contratto) dovrà essere uguale per ogni qualifica ricoperta.

L'associazione o la società sportiva dilettantistica destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento dello Sport i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e, in linea generale, si suggerisce l'invio di una copia del contratto alla Segreteria Generale della F.I.B.S., tramite PEC, all'indirizzo segreteria.fibs@pec.it.


3. CESSIONE DEL CONTRATTO

La rescissione del contratto e conseguente rientro nello status di volontario è ammessa solo al termine della stagione agonistica (31 dicembre) e non durante il corso della stessa.


È ammessa la rescissione consensuale fra le parti al termine di ogni anno sportivo, assoggettato al contratto stesso.

ANNOTAZIONI SULLA RIFORMA DELLO SPORT

Versione gennaio 2024



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL



ANNOTAZIONI SULLA RIFORMA DELLO SPORT

STATUTI delle ASD/SSD

Il Decreto “Anticipi”, pubblicato il 16 dicembre 2023 e in vigore dal 17 dicembre 2023, ha disposto la proroga al 30 giugno 2024 concedendo più tempo alle asd e ssd per adeguare i loro statuti alle disposizioni della riforma dello sport.

Forme societarie

Nell’art. 6 del D.lgs. 36/21 s.m.i. sono indicate le forme giuridiche che possono assumere gli enti sportivi dilettantistici.

Gli enti sportivi dilettantistici possono affidarsi contemporaneamente anche a più di un organismo affiliante.

Contenuti dello Statuto

L’art. 7 del D.lgs. 36/21 s.m.i. indica i requisiti statuari da recepire nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

La mancanza nello Statuto dei contenuti prescritti rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, e qualora siano già iscritte la loro cancellazione d’ufficio.

L’art. 9 del D.lgs. 36/21 s.m.i. prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali, indicate nell’art. 7, definite secondarie e/o strumentali. Questo con la previsione che l’atto costitutivo o lo statuto le prevedano espressamente e abbiano effettivamente carattere secondario e/o strumentale rispetto a quelle istituzionali¹.

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi delle limitazioni previste per queste attività definite secondarie o strumentali, comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Mancato adeguamento

Il mancato adeguamento rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con la conseguente decadenza da tutte le agevolazioni fiscali. In caso di mancato adeguamento del proprio statuto e di accertamenti da parte degli organi di controllo del Dipartimento dello Sport, comporta la cancellazione d’ufficio allo stesso anche per quelle associazioni sportive già iscritte (art. 7 1-quarter D.lgs. 36/2021).

¹ I proventi derivanti da sponsorizzazioni, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, gestione degli impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo.

Per la cancellazione degli enti inadempienti sarà sempre necessario il rispetto dell'art. 6, co. 6, d.lgs. 39/2021 e, quindi, la diffida del Dipartimento per lo sport ad adempiere all'onere di adeguamento degli statuti. Deve certamente ritenersi ammissibile un "adeguamento tardivo" effettuato oltre il termine di legge, sempreché, ovviamente, l'ente sportivo non risulti nel frattempo cancellato dal RNASD. In caso di "adeguamento tardivo" non si potrà beneficiare dell'esenzione dell'imposta di registro prevista comunemente per gli "adeguamenti tempestivi".

Come procedere alla modifica dello Statuto

La modifica dovrà essere adottata con delibera dell'assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto. Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario rivolgersi ad un notaio.

Le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell'atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.

Nella convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci è opportuno inserire come punto esclusivo all'ordine del giorno: "adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 36/2021 così come modificato dal D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120".

Entro i successivi 20 giorni dall'approvazione della modifica sarà necessario recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello statuto. Per la registrazione occorrono necessariamente:

- *n. 2 copie in originale del nuovo statuto e del verbale di assemblea straordinaria;*
- *mod. 69 debitamente compilato;*
- *copia documento di identità del presidente e dell'eventuale delegato alla presentazione;*
- *se richiesta dall'ufficio una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sullo Statuto ogni 100 righe. Si consideri che le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro godono dell'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, Tabella B al DPR 642/72*

Il Modello F23, ma è utilizzabile anche il mod. F24, debitamente quietanzato, dovrà essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate unitamente all'atto da registrare in duplice copia recante preferibilmente le firme in originale in entrambi gli esemplari di atto. Astrattamente è possibile registrare semplicemente il verbale recante gli articoli modificati ma si consiglia di allegare al verbale lo statuto nella versione aggiornata onde evitare di dover allegare sempre statuto originario e successive modifiche.

Esenzione imposta di registro²

Le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, secondo quanto previsto dal cd. Decreto Anticipi, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2021, come sancito dal D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120. Lo statuto debitamente registrato deve inoltre essere trasmesso all'organismo o agli organismi sportivi affilianti. La attuale versione del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche prevede anche il deposito di:

- dello statuto vigente;
- dell'atto costitutivo o della dichiarazione sostitutiva.

Qualora si tratti di un ente del Terzo Settore, questi procederà anche al deposito del nuovo statuto in versione Pdf/a sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore.

Assenza del fine di lucro

Con l'art. 8 del D.lgs. 36/21 s.m.i. è sancita per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che gli eventuali utili e avanzi di gestione siano destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Per tale motivo è vietata anche la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Qualora la società sia costituita nella forma di società di capitali e cooperative, possono destinare una quota inferiore al 50% e degli utili o avanzi di gestione annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci³.

Con l'art. 10 del D.lgs. 36/21 s.m.i. è sancito che le società e associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali.

La certificazione, invece, della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione al Registro, tenuto dal Dipartimento dello Sport.

Si sottolinea che al momento rimane in vigore anche il Registro tenuto dal CONI.

Con l'art. 11 del D.lgs. 36/21 s.m.i si stabilisce il divieto degli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale.

² Il D. Lgs 36 del 28 febbraio 2021, articolo 12 comma 2 - bis per come modificato dal D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (in G.U. 04/09/2023, n.206) – prevede l'esenzione solo per l'imposta di registro. L'esenzione del bollo per atti delle ASD è già vigente: ai sensi dell'Art.27 bis d.P.R. n. 642/1972, che prevede esenzione per: "Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro".

³ Nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva (art. 15 D.lgs.36/21 s.m.i.), e dà diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIBS.

La modifica apportata all'art. 12 dello Statuto federale prevede che con il tesseramento l'atleta, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale l'atleta compie il 14° anno di età, può essere vincolato ad una società per un anno o un massimo di due anni.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

VOLONTARI

I volontari sono i soggetti tesserati per una società o associazione *che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*".

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi, anche attraverso i meccanismi assicurativi semplificati di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il giocatore che sia tesserato come volontario con la società A, qualora sottoscriva un contratto di lavoro sportivo con la società B, non può essere ceduto in prestito ma solo con passaggio a titolo definitivo.

LAVORO SPORTIVO

I contratti di lavoro sportivo si adottano nei confronti di soggetti tesserati e presuppongono il pagamento di un corrispettivo.

Non possono essere stipulati contratti di lavoro sportivo senza prevedere un compenso.

L'elenco delle figure di lavoratori sportivi riconosciute dalla FIBS cui si applica la disciplina del D.lgs. 36/21, è stato trasmesso al CONI e al Dipartimento dello Sport per la prescritta approvazione (si veda il prospetto riepilogativo allegato alla presente nota).

Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l'insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
- b) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Tali requisiti congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo.

I contratti non possono prevedere i rinnovi taciti, che, pertanto, alla scadenza naturale indicata nel contratto stesso, dovranno essere stipulati ex novo, in accordo fra le parti.

Per l'intera durata del contratto, l'atleta dovrà fornire le prestazioni concordate alla società/associazione. Sono ammessi la cessione del contratto (sia definitivo che in prestito annuale) e/o la risoluzione consensuale fra le parti al termine di ogni stagione agonistica assoggettata al contratto stesso.

Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

Nel contratto di collaborazione sportiva deve essere specificato:

- che la ASD/SSD è affiliata alla FIBS e iscritta al RAS;
- che il collaboratore sportivo è tesserato con la qualifica riportata tra le mansioni previste dai regolamenti tecnici federali;
- che il contratto di collaborazione è da considerarsi a carattere dilettantistico e pertanto è regolato dagli articoli 25 e 28 del Dlgs 36/2021;
- l'attività oggetto della prestazione, il luogo della prestazione, modalità di coordinamento e doveri del collaboratore;
- la durata della prestazione lavorativa;
- stabilire il compenso al lordo e specificare il trattamento previdenziale, fiscale e assicurativo previsto;
- richiamo agli articoli 32 (controlli sanitari sui lavoratori sportivi) e 33 (sicurezza dei lavoratori sportivi) del D.lgs. 36/2021 e al trattamento dei dati personali.

È possibile che il tesserato abbia due contratti diversi con due enti diversi. La persona dovrà tener però presente che i compensi si sommeranno ai fini dei diversi livelli di contribuzione fiscale/previdenziale e dovrà informare gli enti che erogano i compensi.

Ufficiali di gara

Riguardo gli ufficiali di gara (arbitri e classificatori) e tutti i soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione per la quale sono destinatari di compensi, è sufficiente la designazione della Federazione in luogo di un contratto.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.

Non rientrano viceversa tra i soggetti in questione coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ai rapporti di collaborazione in questione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 38/2000, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale. L'attività dei soggetti in questione è regolata, inoltre, ai fini previdenziali, dall'art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter (calcolo delle aliquote sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui e abbattimento del 50% dell'imponibile contributivo sino al 31 dicembre 2027, v. infra) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 (compensi esenti dalla base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, v. infra).

I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.

Lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche

L'art. 25 comma 6 del D.lgs. 36/21 s.m.i. stabilisce che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché nelle Federazioni Sportive Nazionali, in qualità di volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi del servizio e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Qualora la collaborazione rientri nel lavoro sportivo e sia previsto un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, sentiti altri Ministeri interessati.

Il D.M. emanato ha definito chiaramente le seguenti condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo:

- a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Inoltre, l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva in quanto militari, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

Lavoro sportivo e apprendistato

Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo.

La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

In relazione all'apprendistato di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, il limite di età minimo – in deroga al comma 2 dello stesso art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e all'art. 3 della L. n. 977/1967 – **è fissato a 14 anni**, atteso che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti”.

L'art. 30 del D.lgs. n. 36/2021 prevede espressamente che al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

Comunicazioni al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche

L'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) uno specifico adempimento e cioè l'obbligo di comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (v. art. 6, D.lgs. n. 39/2021) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'art. 9-bis, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e “*deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi*”.

L'obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni da ultimo introdotte dal D.lgs. n. 120/2023, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l'impiego. Per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.lgs. n. 120/2023, avvenuta in data 4 settembre u.s., il Dpcm 27 ottobre 2023, il quale disciplina modalità e nuove scadenze per le comunicazioni dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico (pubblicato il 16 novembre), ha prorogato i termini per l'assolvimento dell'adempimento comunicativo – in sede di prima applicazione- al 30 dicembre 2023.

Il mancato adempimento comporta l'irrogazione delle sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego⁴. In relazione a tale violazione, la cui sanzione è adottata dagli "organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza", il legislatore individua inoltre gli Uffici territoriali di questo Ispettorato quali autorità competenti a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981.

Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro⁵. Tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l'iscrizione del lavoratore può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Rispetto agli adempimenti descritti si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire l'invio della comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche – decreto in via di definizione – e, entro il 31 dicembre 2023, siano individuate le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire la tenuta del libro unico del lavoro in via telematica all'interno di apposita sezione del medesimo Registro delle attività sportive dilettantistiche.

L'obbligo di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l'impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 28, comma 5, del D.lgs. n. 36/2021 come modificato dal D.lgs. n. 120/2023.

Da ultimo si segnala che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023, mentre gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

Non è prevista, invece, alcuna dilazione per gli obblighi dei mesi di ottobre, per cui i pagamenti entro il 16 novembre e gli adempimenti entro il 30 novembre.

⁴ Le sanzioni previste dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 - sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500

⁵ Artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008.

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

L'art. 33 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che, per tutto quanto non regolato dallo stesso decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, *“in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”*.

L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Inoltre, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni

L'art. 34 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 1124/1965, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. È inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della L. n. 289/2002 (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva), che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso i terzi.

Trattamento pensionistico e tributario

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (rinominato “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”).

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS applicandone la relativa disciplina.

Per gli stessi lavoratori che risultino iscritti alla Gestione separata INPS e assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%, mentre per quelli che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e per coloro che svolgono prestazioni di lavoro autonomo di cui di cui all'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, l'aliquota è stabilita nella misura del 25%, ferma restando l'applicazione delle aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei soggetti appena indicati sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Sotto il profilo tributario appare infine utile evidenziare quanto previsto dal comma 6 dell'art. 36 secondo il quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. A tal fine si prevede che, all'atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilasci una autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

INAIL

Soggetti tutelati dall'assicurazione gestita dall'INAIL:

1. i lavoratori subordinati sportivi;
2. i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha previsto l'applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell'articolo 34 dello stesso decreto;
3. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile³, resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali di collaborazione in questione della disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso a suo tempo l'assicurazione pubblica gestita dall'Inail ai lavoratori parasubordinati;
4. i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e "secondo la normativa vigente", le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, come previsto dall'articolo 25, comma 3-*bis*, se rientranti nell'ambito di applicazione del dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Non sono invece tutelati dall'INAIL:

- a. i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 814, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b. gli sportivi dilettanti, di cui al predetto articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, anch'essi assicurati obbligatoriamente con polizze private in base al predetto articolo 34, comma 4. Le prestazioni sportive dei "volontari" sono disciplinate specificatamente all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- c. i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- d. i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo e sia quindi esercitata previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o a seguito del decorso del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 25, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In tali casi, per espressa previsione normativa di cui al quinto periodo del medesimo comma 6, *si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter* (relativo al trattamento pensionistico) e *all'articolo 36, comma 6* (riguardante il trattamento tributario), senza alcun richiamo all'articolo 34;
- e. il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell'Inail ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- f. i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera ex articolo 2222 del codice civile.

INPS

Collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.lgs. n. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa.

Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Si precisa che, in considerazione della possibile assimilazione delle attività lavorative, concorrono al raggiungimento del limite della franchigia di cui al citato comma 8-bis dell'articolo 35 anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

Pertanto, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del D.lgs n. 36/2021, ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24 per cento.

Ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 35, per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota da applicare è pari al 25 per cento. Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione derivante dall'applicazione sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo delle aliquote pari allo 2,03 per cento per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL. Ne consegue che l'aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03 per cento.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo.

L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche –maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03

per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 12/2023, per l'anno 2023 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari a 113.520,00 euro.

Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 17.504,00 euro.

L'articolo 35, comma 8-quinquies, del D.lgs n. 36/2021, infine, prevede che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi possa essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (cfr. paragrafo 4.2 della presente circolare).

Al Registro è necessario notificare anche i compensi inferiori a euro 5.000, mentre per il calcolo per il solo anno 2023, i limiti d'importo per le ritenute INPS si fa riferimento ai compensi ricevuti dal collaboratore dal 1° luglio 2023.

In riferimento, invece, al limite di esenzione annuo ai fini IRPEF il limite di esenzione di 15.000 euro va computato progressivamente sulla somma dei compensi o indennità percepiti dal collaboratore sin dal 1° gennaio del 2023: per cui se un tesserato ha già percepito compensi nel corso del 1° semestre 2023, ha diritto all'esenzione fino al 30 giugno 2023 sui compensi fino a euro 10.000 e dal 1° luglio 2023 su ulteriori euro 5.000 (mentre al superamento complessivo di euro 15.000 si opererà la ritenuta).

L'INPS con circolare n. 88 del 31/10/2023 ha indicato, con riferimento alle modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati, che i versamenti dei contributi dovuti a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

L'INPS con il Messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023 ha comunicato che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo - gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di "ottobre 2023" il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens. La nota INPS (messaggio n. 4268 del 29 novembre 2023) dispone, unicamente con riferimento alla trasmissione dei flussi

Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.

Mensilità	Comunicazione inizio rapporto Unilav (*)	> € 5.000 Versamenti INPS F24	> € 5.000 Comunicazione pagamento compensi Uniemens (**)
LUGLIO – SETTEMBRE 2023	30/12/2023	16/12/2023	31/12/2023
OTTOBRE 2023	30/12/2023	30/11/2023	07/12/2023
NOVEMBRE 2023	30/12/2023	16/12/2023	31/12/2023
DICEMBRE 2023	30/01/2024	16/01/2024	31/01/2024
2024	30 del mese successivo all’inizio del rapporto	16 del mese successivo al pagamento	fine del mese successivo al pagamento

Le comunicazioni devono essere relative ai compensi erogati a partire dal 1° luglio 2023.

In caso di mancata comunicazione non è prevista la cancellazione quale sanzione per questo tipo di irregolarità. Le sanzioni amministrative previste in caso di omessa o ritardata comunicazione sono di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

ELENCO MANSIONI				
Lavoratore Sportivo - Elenco CONI			Lavoratore sportivo - Proposta FIBS	
Atleti	Atleti di ogni categoria	Gli atleti regolarmente tesserati per la categoria "atleta" per l'Organismo Sportivo cui è affiliata l'asd/ssd		
Allenatori e Istruttori	Tecnici, Allenatori e Istruttori di ogni livello come previsti dai regolamenti dell'Organismo Affiliante	Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica di Tecnico per l'Organismo Sportivo cui è affiliata l'asd/ssd e muniti di abilitazione rilasciata dallo stesso.	Manager e Coach delle società/associazioni e delle squadre nazionali, selezionatori.	
Preparatore Atletico	Soggetti abilitati a seguire la preparazione atletica degli atleti.	Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica di Preparatore Atletico per l'Organismo Sportivo cui è affiliata l'asd/ssd e muniti di abilitazione rilasciata dallo stesso		
Direttore Tecnico	Soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori societari o federali. Il DT pianifica la programmazione delle attività, fornendo esplicite indicazioni metodologiche ed organizzative in ordine alla preparazione delle Squadre. Coordina i rapporti tra l'organizzazione logistica, i Responsabili Tecnici, i Collaboratori Tecnici, i Tecnici Societari. Il DT è responsabile di tutti gli aspetti collegati alla preparazione degli atleti o dei partecipanti alle attività sportiva in Italia e all'estero.	Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica di Tecnico per l'Organismo Sportivo cui è affiliata l'asd/ssd e muniti di abilitazione rilasciata dallo stesso.		
Direttore Sportivo	Il DS cura l'assetto organizzativo e amministrativo, di una società sportiva con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e tecnici, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipula dei contratti e il tesseramento.	Soggetti regolarmente tesserati nelle qualifiche di Dirigente per l'Organismo Sportivo		
Direttori di gara, Giudici Arbitri, Arbitri	Tali soggetti sono deputati a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive in base ai regolamenti degli Organismi Affilianti	Soggetti regolarmente tesserati con la qualifica di Direttore di Gara, Arbitro Giudice Arbitro per l'Organismo Sportivo a cui è affiliata l'asd/ssd	Arbitri e classificatori ufficiali e di squadra, designatori nazionali e regionali; addetti programmazione gare responsabili della COG - RAAR; addetti al tabellone segnapunti	I responsabili COG/RAAR sono coloro che sono figure riconosciute dallo Statuto federale per organizzare i Campionati nazionali e regionali, provvedendo agli eventuali spostamenti delle gare nel corso della stagione. Addetti al tabellone segnapunti: l'utilizzo del tabellone segnapunti sia in caso si tratti di tabelloni elettronici che manuali, è obbligatoriamente previsto dai regolamenti federali;
Altre mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, didattica e formativa				
Addetti all'organizzazione logistica	Soggetti addetti al trasporto, alla gestione e alla custodia del materiale e delle attrezzature sportive in occasione di manifestazioni sportive, raduni, allenamenti.	Soggetti regolarmente tesserati per l'Organismo Sportivo a cui è affiliata l'asd/ssd	custodi di impianti	
Docenti formatori sportivi		Soggetti regolarmente tesserati per l'Organismo Sportivo a cui è affiliata l'asd/ssd	Responsabili del Comitato Nazionale Arbitri, Comitato Nazionale Tecnici, Comitato Nazionale Classificatori, Commissione Impianti Baseball Softbal; Responsabili Delegazioni Regionali Arbitri, Delegazioni Regionali Tecnici, Delegazioni Regionali Classificatori	Si tratta di figure istituzionalmente riconosciute dalla FIBS destinate a governare, sotto l'indirizzo del Consiglio federale, la crescita, l'aggiornamento dei tecnici, Arbitri e classificatori, procedendo con continui corsi di aggiornamento.
Omologatori campi e attrezzature sportive	Soggetti incaricati di allestire e verificare la corrispondenza dei campi e delle attrezzature sportive alle norme fissate dall'organismo affiliante.	Soggetti regolarmente tesserati che svolgano mansioni previste dai regolamenti di gioco dell'Organismo affiliante (CdG)		
Addetti alla sicurezza dei praticanti	Addetti a garantire la sicurezza degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive Addetti al trasporto degli atleti Addetti antidoping Assistenti agli atleti disabili Classificatori atleti paralimpici	Soggetti, regolarmente tesserati, che svolgano mansioni previste dai regolamenti di gioco dell'Organismo affiliante (CdG)	Accompagnatore in campo di atleti paralimpici	
Addetti al campo durante le gare o durante gli allenamenti	Addetti al controllo del campo di gara con il compito di verificare che il percorso mantenga la regolarità per tutta la durata della gara, provvedendo alla adeguata sistemazione delle strutture sportive necessarie, pronti ad eseguire le eventuali modifiche e rettifiche disposte dal D.G. Accompagnatore di atleti paralimpici. Nelle gare del calendario federale (nazionale regionale) è consentito accompagnare un atleta paralimpico per tutto il percorso di gara e/o per parte di esso con un'altra canoa. Tale eccezione è concessa quando necessaria a causa della disabilità dell'atleta: (disabili fisici della classe KL1/VL1 e non vedenti - ipovedenti/non vedenti). L'accompagnatore deve essere maggiorenne.	Soggetti, regolarmente tesserati , che svolgano mansioni previste dai regolamenti di gioco dell'Organismo affiliante (CdG)	Addetti alla manutenzione dei campi	
Accompagnatori minori			Dirigenti accompagnatori	La figura del dirigente accompagnatore è normalmente prevista in ogni categoria e per ogni Campionato sia esso di Seniores che giovanile.
Speaker	Incaricato di comunicare al pubblico/atleti e tecnici, attraverso gli altoparlanti, le modalità di svolgimento della manifestazione, gli ordini di partenza e arrivo e qualsiasi informazione di pubblica utilità.	Soggetti, regolarmente tesserati, che svolgano mansioni previste dai regolamenti di gioco dell'Organismo affiliante	Speaker delle manifestazioni	
Prestazioni amministrative gestionali			Lavoratore sportivo - Proposta FIBS	
Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> Membri Consiglio direttivo 	Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica ricoperta per l'Organismo Sportivo a cui è affiliata l'asd/ssd		
Addetti alla segreteria	<ul style="list-style-type: none"> Addetti alla raccolta delle quote versate dai soci, associati, praticanti, frequentatori della struttura sportiva. Addetti alla tenuta della prima nota contabile, alla corretta conservazione dei documenti amministrativi e non (fatture, ricevute, rimborsi spese, certificati medico sportivi, etc.) Addetti alla raccolta dei risultati sportivi Addetti gestione gare Addetti segreteria gare Addetto rilevazioni statistiche Addetti graduatorie 			